


Comune di Cama

Cantone dei Grigioni

**REGOLAMENTO
DELL'AZIENDA ELETTRICA DEL
COMUNE DI CAMA**

**I. EROGAZIONE DELL'ENERGIA
ELETTRICA**



Indice

I.	EROGAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA.....	3
Art. 1	La fornitura ai consumatori.....	3
Art. 2	Monopolio.....	3
Art. 3	Limiti per l'erogazione d'energia.....	3
Art. 4	Erogazione d'energia elettrica.....	4
Art. 5	Modalità per l'erogazione.....	5
Art. 6	Modalità per l'allacciamento e la disdetta	6
Art. 7	Allacciamenti alla rete di distribuzione.....	7
Art. 8	Illuminazione pubblica	9
Art. 9	Installazioni interne	9
Art. 10	Apparecchi di misurazione	10
Art. 11	Misurazione dell'energia	11
Art. 12	Conteggio e pagamento del consumo	11
Art. 13	Sospensione della fornitura	12
Art. 14	Attività dell'AEC	12
Art. 15	Ordinanza per le tasse d'allacciamento e d'erogazione	12
Art. 16	Applicazione di multe	12
Art. 16 bis	Campo d'applicazione	13
Art. 17	Entrata in vigore.....	13

I. Erogazione dell'energia elettrica

Art. 1 La fornitura ai consumatori

Modalità

- a) L'Azienda elettrica comunale di Cama (AEC), fornisce l'energia elettrica ad ogni proprietario o affittuario di stabile che si trova entro la sfera d'efficienza di un trasformatore già installato sul territorio del Comune.
La domanda deve essere inoltrata per iscritto. Sono applicabili le condizioni espone in seguito.
- b) Non si potranno effettuare allacciamenti prima del rilascio di un permesso d'allacciamento da parte del Municipio.
- c) Col permesso sarà rimessa al richiedente una copia del presente regolamento e tariffe.

Art. 2 Monopolio

- a) L'AEC detiene il monopolio d'erogazione sul territorio comunale.

Art. 3 Limiti per l'erogazione d'energia

- a) Questo regolamento, le prescrizioni emanate in base allo stesso e le tariffe d'erogazione, costituiscono la base legale per i rapporti fra l'AEC ed i suoi utenti.
- b) Il fatto di prelevare energia vale come riconoscimento del presente regolamento, delle prescrizioni e tariffe inerenti.
- c) In casi speciali come per esempio:
 - l'erogazione di energia a utenti con forte consumo (grandi imprese e società)
 - erogazione temporanea per la fornitura di energia complementare o di sostituzione
 - allacciamenti provvisori (esposizioni, feste, cantieri di costruzione)

l'AEC può stabilire condizioni speciali d'allacciamento e concludere speciali contratti d'erogazione che si scostano dalle condizioni del presente regolamento e dalle tariffe generali.
- d) L'AEC non è tenuta a fornire energia elettrica per impianti che non sono allacciati alla propria rete.
- e) L'AEC fornisce energia elettrica agli utenti solo nella misura permessa dalle condizioni tecniche della rete.
- f) L'AEC erige, amplifica e rinforza le reti di distribuzione di regola solo laddove la rendibilità dell'impianto è garantita dal consumo d'energia previsto.

Art. 4 Erogazione d'energia elettrica

- a) L'AEC fornisce l'energia in modo ininterrotto ed a pieno regime entro i limiti di tolleranza ammessi per tensione e frequenza; restano riservate particolari disposizioni di tariffa e le seguenti disposizioni d'eccezione:

Limitazione dell'erogazione

- b) L'AEC ha il diritto di limitare o di interrompere l'erogazione d'energia nei seguenti casi:
- forza maggiore, guasti d'esercizio, riparazioni, lavori di manutenzione, d'ampliamento ecc., per disturbi dell'erogazione normale in seguito ad avvenimenti straordinari quali incendi, alluvioni, nevicate sovrabbondanti, siccità, gelo ecc. e per provvedimenti che si rendessero necessari in caso di scarsità d'energia e che richiedono misure atte a garantire un'equa distribuzione d'energia a tutti.

In tutti questi casi l'AEC terrà conto nel miglior modo delle necessità degli utenti. Salvo prescrizioni superiori la priorità di fornitura sarà data alla luce.

Interruzioni e restrizioni prolungate o prevedibili saranno comunicate in precedenza agli utenti.

Precauzioni dell'utente

- c) Gli utenti devono dal canto loro prendere tutti i provvedimenti necessari per evitare nei loro impianti danni e pericoli d'infortunio che potrebbero insorgere in occasione dell'interruzione, del reinserimento e delle oscillazioni di tensione e di frequenza della corrente.

Utenti indipendenti

- d) Utenti con generatori propri o che acquistano energia da terzi devono fare in modo che il loro impianto, in caso d'interruzione di corrente sulla rete dell'AEC, sia separato da questa e che l'allacciamento non venga ripristinato fintanto che la rete dell'AEC è senza corrente.

Diritto a risarcimento

- e) Gli utenti non possono far valere diritti di risarcimento per danni causati direttamente o indirettamente da interruzioni e limitazioni di corrente.

Art. 5 Modalità per l'erogazione

Norme

- a) L'AEC stabilisce e controlla il tipo di corrente, la tensione, la frequenza, le misure di protezione idonee per la rete, la installazione intera e gli apparecchi di consumo.

Apparecchi

- b) Apparecchi di consumo d'energia d'ogni tipo saranno autorizzati solo se la potenza installata lo permette e se non causano disturbi alla regolarità della tensione. L'utente o il suo installatore o fornitore d'apparecchi devono informarsi, in precedenza, presso l'AEC sulle possibilità d'allacciamento.

Limiti per l'utilizzazione dell'energia

- c) L'utente può utilizzare l'energia solo per gli scopi stabiliti nella tariffa e nel permesso d'erogazione. L'allacciamento di apparecchi di consumo d'energia a circuiti previsti per altri scopi viene considerato come frode alle disposizioni tariffarie e trattato secondo l'art. 13).

Senza permesso speciale dell'AEC, l'utente non può fornire energia a terzi, ad eccezione per la locazione di singole stanze d'abitazione. Tali locatari non sono considerati utenti nel senso di questo regolamento.

Rifiuto d'allacciamento

- d) L'AEC non esegue l'allacciamento di installazioni ed apparecchi che non siano corrispondenti alle prescrizioni ed alle norme dell'Associazione svizzera degli elettrodomestici (ASE) e a quella dell'AEC, oppure se il loro normale funzionamento disturbasse le installazioni elettriche degli utenti vicini (radio, TV) o l'impianto di comando della rete dell'AEC.
Inoltre l'AEC non eseguirà l'allacciamento di installazioni eseguite da ditte o persone che non siano in possesso di una concessione dell'AEC.

Casi speciali

- e) L'AEC si riserva il diritto di stabilire condizioni speciali di allacciamento, di erogazione e di tariffa nei seguenti casi:
- per apparecchi con notevole consumo d'energia
 - per apparecchi che causano un carico asimmetrico sulla rete dell'AEC
 - per apparecchi che disturbano la regolarità della tensione per rapidi mutamenti del carico
 - per tutti quegli apparecchi che influiscono sfavorevolmente l'esercizio della rete.

Apparecchi speciali supplementari

- f) L'AEC può decidere l'introduzione di commutatori e di orologi d'inserimento durante l'orario di punta, stabilendo gli orari di disinserimento della corrente.
L'installazione è a carico dell'utente.

Riscaldamenti elettrici

- g) L'installazione di un nuovo riscaldamento elettrico sottostà al rilascio di un permesso speciale da parte dell'AEC.

Tale permesso può essere rilasciato solo se le prescrizioni cantonali valide per l'isolazione di nuovi edifici e di riattazioni sono rispettate.

Nel rilasciare il permesso l'AEC tiene conto delle necessità dell'edificio in oggetto. L'AEC è tenuta a rilasciare il permesso se l'installazione prevista rispecchia le condizioni tecniche e di potenza usuali.

Art. 6 Modalità per l'allacciamento e la disdetta

Richiesta per allacciamento

1. Le richieste per allacciamenti nuovi e modifiche di allacciamenti esistenti sono da inoltrare per iscritto alla AEC, servendosi degli appositi formulari. Affittuari devono allegare il consenso scritto del proprietario dell'immobile.

Richiesta per il contatore

2. Le richieste per la fornitura e per il montaggio dei contatori devono essere inoltrate dall'installatore.

Richiesta di rimessa in esercizio

3. Per il reinserimento di impianti messi provvisoriamente fuori esercizio è necessaria l'autorizzazione dell' AEC.

Mutazioni

4. Il proprietario dell'immobile deve notificare tempestivamente all'AEC un'eventuale vendita precisando la data del trapasso.
Il proprietario dell'immobile deve inoltre notificare subito l'arrivo e la partenza dei locatari.
Il proprietario dell'immobile è responsabile nei fronti dell'AEC per il pagamento dell'energia elettrica consumata dai locatari non domiciliati nel Comune e dai locatari di case di vacanza. Locatari che lasciano il Comune sono tenuti a pagare immediatamente il consumo di energia elettrica fino alla data di partenza.

Disdetta

5. L'utente può in ogni tempo disdire il rapporto d'erogazione per iscritto con un preavviso minimo di 5 giorni lavorativi salvo accordi particolari. Nel caso di immobili in comproprietà la disdetta è valida unicamente se firmata da ogni comproprietario. L'utente è tenuto al pagamento dell'energia consumata e relative tasse fino alla scadenza del rapporto d'erogazione.

Consumo a carico del proprietario dell'immobile

6. Il consumo d'energia e le tasse su locali non affittati e per impianti non utilizzati è a carico del proprietario dell'immobile.

Consumo saltuario

7. Non viene riconosciuto come motivo di cessazione del rapporto d'erogazione e conseguente rifiuto del pagamento delle tariffe il fatto di avere in esercizio apparecchi ed impianti solo durante certe stagioni e che non vengono utilizzati temporaneamente.

Art. 7 Allacciamenti alla rete di distribuzione

Contributo alle spese

1. Qualora l'erogazione d'energia elettrica a utenti con allacciamenti speciali, utenti con forte consumo, richiedesse la costruzione di nuovi impianti, o il rafforzamento o l'ampliamento di impianti già esistenti, l'AEC chiederà il versamento di un contributo a garanzia delle spese generali per le infrastrutture dell'AEC. Questi contributi non danno all'utente nessun diritto reale sugli impianti stessi né qualsiasi altro diritto che non sia contemplato nel contratto di fornitura. L'utente non potrà in nessun caso far valere pretese per il rimborso dei contributi versati.

Costi per l'allacciamento, prelievo

- 2.a) Tutti i costi per i nuovi allacciamenti in via cavo o aerei vanno a carico dell'utente dal punto di distribuzione (armadietto, colonnetta, palo) più vicino esistente oppure indicato nel piano generale AEC. I costi di allacciamento per edifici situati fuori dalla zona edificabile vanno completamente a carico dell'utente.
- 2.b) Verrà inoltre prelevata una tassa d'allacciamento che serve all'ammortamento degli impianti (rete alta tensione, cabine di trasformazione, linee principali). L'ammontare della tassa di allacciamento verrà stabilito in un'ordinanza d'applicazione separata.

Esecuzione dell'allacciamento e prescrizioni

3. L'AEC stabilisce il modo d'esecuzione, il tracciato, la sezione, il punto d'entrata in casa, l'ubicazione delle valvole principali, degli armadietti esterni e degli apparecchi di misurazione e di commutazione. L'AEC terrà conto dell'esecuzione e montaggio di queste opere e per la loro manutenzione, nei limiti del possibile, dei desideri del proprietario, affittuario o gerente. L'AEC fornisce il cavo a prezzo di costo.

Allacciamenti complementari e linee di congiunzione tra immobili

4. Allacciamenti complementari e linee di congiunzione tra immobili di una stessa parcella o proprietà sono interamente a carico del proprietario. Le linee d'allacciamento restano in ogni caso di proprietà dell'AEC.

Diritto dell'AEC d'usare le linee d'allacciamento private

5. L'AEC si riserva il diritto, se ciò non pregiudica l'erogazione ai primi utenti, di allacciare più case tramite un'unica linea di diramazione. Inoltre l'AEC si riserva il diritto di servire altri utenti partendo da una linea di allacciamento già esistente senza tener calcolo delle indennità o delle garanzie già versate.

Indennità

5. Le linee d'allacciamento lunghe, finanziate in gran parte da un abbonato possono venire usate dall'AEC per l'allacciamento di altri utenti. In questo caso l'abbonato che ha finanziato la costruzione ha diritto ad un parziale rimborso delle spese sopportate. Questo rimborso parziale verrà calcolato solo su quel segmento che serve in comune il primo ed i nuovi utenti. L'ammontare del rimborso verrà stabilito dal Municipio e sarà addebitato ai nuovi utenti.

Garanzia per il transito delle linee AEC

6. L'AEC si riserva il diritto di richiedere l'iscrizione nel registro fondiario della servitù per il transito delle linee di distribuzione o allacciamenti. Il proprietario concede o procura gratuitamente all'AEC il diritto di passo per linee aeree o sotterranee che lo servono. Egli si impegna a tener libero il tracciato delle stesse, anche se queste servono ad altri utenti. Il proprietario si impegna a concedere il diritto di passo gratuitamente anche per quelle linee che non sono destinate unicamente al suo consumo.

Rafforzamento di linee esistenti

7. Se per singoli impianti fosse necessario il rafforzamento della linea di allacciamento, verranno applicate in modo corrispondente le disposizioni stabilite per i nuovi allacciamenti.

Allacciamento aereo o per cavo

8. Spetta all'AEC stabilire se l'allacciamento deve avvenire per linea aerea oppure a mezzo cavo. L'AEC terrà calcolo, nei limiti del possibile, dei desideri del proprietario.

Modifiche all'allacciamento

9. I costi per la sostituzione di allacciamenti esistenti tra il punto di distribuzione più vicino e l'edificio vanno a carico dell'utente se la sostituzione viene provocata dallo stesso, rispettivamente a carico dell'AEC se la sostituzione è dovuta a lavori di risanamento decisi dall'AEC.

Modifiche di allacciamento per edifici situati fuori dalla zona edificabile vanno completamente a carico dell'utente.

Trasformatori supplementari / Montaggio e modalità per l'esecuzione e l'uso dei locali

10. Se per l'allacciamento di un utente o per l'erogazione ad un nuovo utente o ad un utente con forte consumo, fosse necessaria l'installazione di uno o più trasformatori, l'utente deve mettere a disposizione dell'AEC gratuitamente, il locale per la posa delle apparecchiature necessarie.

L'AEC si riserva il diritto d'usare l'installazione anche per altri allacciamenti.

Ripartizione dei costi

10. In questo caso l'AEC stabilirà una quota di partecipazione alle spese di costruzione del locale messo a disposizione.

Il proprietario concede all'AEC il diritto di costruzione con iscrizione della servitù al registro fondiario, tenor art. 675 del Codice Civile.

L'AEC ed il proprietario dell'edificio stabiliranno di comune accordo l'ubicazione del locale per il trasformatore, la sua suddivisione e le installazioni che dovranno venire montate.

Le spese delle installazioni elettriche e della linea d'allacciamento ad alta tensione vanno a carico dell'abbonato.

Se la stazione di trasformazione verrà usata dall'AEC per la fornitura di energia a terzi, si provvederà alla ripartizione dei costi in proporzione alle necessità dell'abbonato e dell'AEC.

L'AEC resta in ogni caso proprietaria della stazione e relative installazioni.

Punti d'erogazione

11. Quali punti d'erogazione valgono, di regola, le valvole d'entrata principali o armadietti.

Messa a terra

12. Per motivi di sicurezza l'AEC provvederà alla misurazione della messa a terra di protezione in tutti gli edifici. Di norma la messa a terra di protezione viene allacciata alla tubazione dell'acqua potabile se essa è stata eseguita con materiale conduttore, cioè con tubi d'acciaio galvanizzato oppure di ghisa (vedi prescrizione regolamento acqua potabile). Se per motivi vari la tubazione d'allacciamento dello stabile alla rete dell'acqua potabile non potesse venire eseguita con materiale conduttore, si dovrà avvertire l'AEC.

In questo caso l'AEC provvederà a far posare nello scavo un filo di rame 8 mm di sezione che verrà allacciato alle estremità non isolanti della condotta. La relativa spesa è a carico dell'utente.

Art. 8 Illuminazione pubblica

Installazione

1. L'AEC è autorizzata, previo consenso degli interessati e gratuitamente, ad erigere ed utilizzare impianti per l'illuminazione pubblica su terreni privati o su immobili. Questi impianti restano di proprietà dell'AEC che li costruisce e mantiene a sue spese.

Risarcimento a privati

2. Il privato ha diritto a risarcimento per danni causati dagli impianti d'illuminazione.

Art. 9 Installazioni interne

Concessione

1. Installazioni interne devono essere eseguite solo da ditte che sono in possesso di una concessione dell'AEC ai sensi dell'art. 120 ter dell'Ordinanza sugli impianti a corrente forte.
Lo stesso vale per la manutenzione, modifica o ampliamento.

Domanda

2. Gli installatori devono inoltrare le domande per iscritto usando l'apposito formulario all'AEC per:
 - a) La costruzione, le modifiche, gli ampliamenti e i controlli di installazioni interne
 - b) Il montaggio dei contatori

Esecuzione e manutenzione

3. Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute secondo le prescrizioni federali, dell'Associazione svizzera degli elettrodomestici (ASE) e secondo le prescrizioni speciali dell'AEC.

Responsabilità

4. I proprietari di installazioni interne sono responsabili per la manutenzione corrente ed eseguita a regola d'arte delle stesse e dell'immediata eliminazione di difetti e danni constatati.

Controlli

5. L'AEC o il suo incaricato eseguiranno ad intervalli periodici e secondo un ordine prestabilito, i controlli prescritti dalla legge federale concernente gli impianti a bassa ed alta tensione.
Gli utenti, rispettivamente i proprietari, devono eliminare a proprie spese ed entro il termine loro concesso, i difetti constatati. Il controllo periodico e le revisioni prescritte dalla legge federale non riducono né sospendono la responsabilità civile dell'installatore e del proprietario.

Libero accesso

6. I proprietari, rispettivamente gli utenti devono concedere, a tempo opportuno, libero accesso agli incaricati dell'AEC che eseguono il controllo delle installazioni e la lettura dei contatori. L'accesso deve venire consentito in ogni locale dove si trovano impianti elettrici. Inoltre, esse sono tenute a mostrare all'incaricato dell'AEC tutti gli apparecchi elettrici trasportabili. In caso di guasti l'accesso dev'essere garantito in ogni tempo.

Art. 10 Apparecchi di misurazione

Montaggio

1. I contatori per la misurazione dell'energia ed altri speciali apparecchi di tariffa vengono forniti e montati dall'AEC che ne resta proprietaria.
L'utente deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario per la posa di tali apparecchi. La spesa per eventuali costruzioni di protezione come porte, nicchie, ecc, è a carico dell'utente o del proprietario dello stabile.
I costi di montaggio degli apparecchi di misurazione sono a carico dell'AEC. Essa ne assume anche la manutenzione. L'allacciamento dell'impianto interno agli apparecchi di misurazione deve essere approvato dall'AEC. La spesa è a carico dell'utente.

Noleggio per gli apparecchi di misurazione

2. L'AEC preleva una tassa di noleggio per apparecchi di misurazione, quale contributo d'acquisto, controllo, manutenzione, riparazione e taratura degli stessi.

Responsabilità dell'utente

3. L'utente risponde per ogni danno causato personalmente o da terzi a tali apparecchi. Le spese di sostituzione o per eliminare eventuali danni gli verranno addebitate.

Manomissione degli apparecchi di misurazione

4. Contatori e simili apparecchi possono essere piombati, spiombati, allontanati e spostati solo dagli incaricati dell'AEC che sono anche gli unici autorizzati ad inserire od interrompere l'erogazione ad un impianto, allacciando o staccando gli apparecchi di misurazione.

Responsabilità

4. Chi senza autorizzazione distacca o allontana i sigilli ai contatori è responsabile dei danni cagionati e dovrà assumersi le spese delle revisioni e controlli necessari.

Conseguenze legali

4. Inoltre l'AEC si riserva il diritto di sporgere denuncia penale.

Richiesta di controllo

5. L'utente ha il diritto di chiedere un controllo degli apparecchi di misurazione da parte di un organo di controllo ufficiale. In casi di divergenze è determinante il rapporto dell'Ufficio federale per pesi e misure. Le spese vanno a carico della parte che ha torto.

Limiti di tolleranza

6. Apparecchi il cui errore non oltrepassa il limite di tolleranza previsto dalla legge sono da considerare ben funzionanti.
Differenze fino a trenta minuti delle orologerie degli automatici, ecc. non verranno prese in considerazione.

Comunicazione di disturbi

7. Gli utenti devono comunicare senza ritardo all'AEC qualsiasi disturbo constatato nel funzionamento degli apparecchi di misurazione.

Art. 11 Misurazione dell'energia

Calcolo del consumo

1. Per determinare la quantità d'energia consumata ci si attiene ai risultati dei contatori. La lettura di questi e di altri apparecchi di misura è compito degli incaricati dell'AEC secondo un ordine stabilito della stessa.

Calcolo del consumo in caso di difetto di misurazione

2. Se si constata un difetto dell'apparecchio con differenza di misurazione che sorpassa il limite di tolleranza, il calcolo del consumo viene valutato sulla base del controllo eseguito al momento della constatazione del difetto.

Se non fosse possibile stabilire esattamente il consumo, l'AEC farà un stima tenendo calcolo delle dichiarazioni dell'utente e del consumo accertato durante il periodo corrispondente dell'anno precedente, considerando eventuali mutamenti avvenuti nel frattempo. Se l'errore di misurazione può essere stabilito esattamente e l'entità e la durata determinate precisamente, il calcolo dovrà essere corretto in corrispondenza, in ogni caso non oltre un periodo di 12 mesi.

Se non si potrà stabilire in modo preciso l'inizio della misurazione errata, la rettifica sarà calcolata a partire dal momento della notifica del difetto.

Obbligo al pagamento del consumo riconosciuto

3. La notifica di un difetto degli apparecchi di misurazione non esonera l'abbonato dal pagamento di note che non fanno oggetto della contestazione.

Perdite d'energia dovute all'interno

4. Perdite d'energia dovute a messa a terra, a cortocircuiti o altro dell'installazione interna non danno diritto a riduzione del consumo registrato dal contatore.

Art. 12 Conteggio e pagamento del consumo

Fatturazione

1. La stesura e l'invio delle fatture all'utente avviene ad intervalli di tempo regolari, stabiliti dall'AEC. L'AEC si riserva il diritto di inviare fatture parziali fra una lettura e l'altra. L'ammontare di questa fattura verrà stabilito dall'entità del consumo presumibile.

Garanzie supplementari

2. L'AEC si riserva inoltre il diritto di richiedere pagamenti anticipati o la fornitura di garanzia, d'installare contatori a moneta o d'inviare conti settimanali. I contatori a moneta possono essere regolati dall'AEC in modo che una parte dei versamenti serva all'ammortamento di debiti precedenti.

Pagamenti

3. Le fatture sono da pagare entro 30 giorni dalla ricezione, salvo per i casi previsti al cpv 4 dell'art. 6, cifra 4. Trascorso il termine verrà inviato un ulteriore richiamo. Se la sollecitazione risultasse infruttuosa, dopo 15 giorni l'incasso potrà essere eseguito per via esecutiva e l'AEC si riserva il diritto di sospendere l'erogazione dell'energia elettrica

Letture degli apparecchi di misurazione

4. La lettura degli apparecchi di misurazione è compito dell'AEC. Qualora entro i termini fissati dall'AEC, non fosse possibile l'accesso alla proprietà privata, l'utente stesso è tenuto a comunicare personalmente all'AEC la lettura del suo apparecchio di misurazione. Ciò vale in modo particolare per i contatori ubicati all'interno delle costruzioni.

Ove, per un qualsiasi motivo, si rendessero necessari più interventi dell'AEC per la lettura dell'apparecchio di misurazione, sarà riscossa presso l'utente una tassa di fr. 10.- a copertura delle ulteriori spese amministrative provocate.

Art. 13 Sospensione della fornitura

Principio

1. L'AEC si riserva il diritto di sospendere l'erogazione dell'energia se malgrado richiamo e diffida scritta l'utente commette le seguenti trasgressioni:
 - a) Utilizzazione di impianti ed apparecchi che non corrispondono alle prescrizioni e mettono in pericolo persone o cose.
 - b) Uso d'energia contro le disposizioni di legge e di tariffa.
 - c) Rifiuto di libero accesso agli impianti agli incaricati dell'AEC.
 - d) Ritardo nel pagamento del consumo (art. 12/3).

Impianti difettosi

2. Impianti elettrici ed apparecchi difettosi che potessero causare un notevole pericolo a persone e cose possono essere messi fuori servizio e piombati senza preavviso dagli incaricati dell'AEC.

Contravvenzione al regolamento

3. Casi di contravvenzione alle disposizioni delle tariffe, la sottrazione fraudolenta di energia da parte dell'utente o di suoi incaricati ed il consumo illegale d'energia possono essere perseguiti penalmente. In ogni caso l'utente è tenuto al pagamento dell'energia consumata e degli interessi di mora.

Obbligo al pagamento

4. La sospensione dell'erogazione d'energia non esonera l'utente dall'obbligo del pagamento o dagli altri obblighi nei confronti dell'AEC.

La sospensione d'erogazione dell'energia non dà diritto a risarcimenti.

Art. 14 Attività dell'AEC

Esecuzioni di impianti propri

1. L'AEC deve impiegare elettricisti e montatori qualificati per i lavori necessari ai propri impianti.

Sezione impianti interni e vendita

2. L'AEC può creare una sezione installazioni interne e vendita di apparecchi, limitando il rilascio di concessioni a nuove ditte private.

Autorità comunale

3. L'AEC è in ogni caso sottoposta al Municipio.

Lavori eseguiti per conto dell'AEC

4. I lavori dell'AEC che non vengono eseguiti dal proprio personale devono essere deliberati previo regolare concorso.

Art. 15 Ordinanza per le tasse d'allacciamento e d'erogazione

1. L'ordinanza per l'applicazione di tasse di allacciamenti e per l'erogazione di energia elettrica ai singoli abbonati che verrà emanata dall'Assemblea comunale di Cama è parte integrante del regolamento per l'Azienda elettrica comunale.

Art. 16 Applicazione di multe

1. Le contravvenzioni al presente regolamento possono essere punite con multe fino a fr. 10'000.- con decisione del Municipio.

Art. 16 bis Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento viene applicato anche per il territorio del Comune di Verdabbio e ciò in base alla Convenzione di privativa per la somministrazione di energia elettrica fra il Comune di Verdabbio e l'Azienda elettrica del Comune di Cama del 4 ottobre 1990.

Art. 17 Entrata in vigore

1. Questo regolamento, con relative modifiche è stato accettato dall'Assemblea comunale di Cama del 4 ottobre 1990 ed entra in vigore immediatamente, sostituendo il regolamento dell'8 febbraio 1980.

p/MUNICIPIO DI CAMA
Il Sindaco _____ Il Segretario:
ia... _____
(R. Tamoni) _____ (M. Nalsecchi)

